

# COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

## *III Reparto Operazioni*



*PROPOSTE DI LEGGE C. 1357 E ABBINATE, RECANTI  
"DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE E LA REPRESSIONE  
DELLA DIFFUSIONE ILLECITA DI CONTENUTI TUTELATI DAL  
DIRITTO D'AUTORE MEDIANTE LE RETI DI COMUNICAZIONE  
ELETTRONICA.*

L'ATTIVITÀ DELLA GUARDIA DI FINANZA  
A TUTELA DEL DIRITTO D'AUTORE

## PARTE I

### IMPEGNO ISTITUZIONALE PER LA TUTELA DEL DIRITTO D'AUTORE

LA TUTELA DEL DIRITTO D'AUTORE RIENTRA NELL'AMBITO DELLA MISSIONE DI POLIZIA ECONOMICO FINANZIARIA AFFIDATA ALLA GUARDIA DI FINANZA DALL'ATTUALE CORNICE NORMATIVA CHE NE DEFINISCE I RELATIVI COMPITI E FUNZIONI. QUEST'ULTIMA È COSTITUITA, IN PARTICOLARE, DAL **DECRETO LEGISLATIVO 19 MARZO 2001, N. 68**, CHE, TRA L'ALTRO, CONFERISCE SPECIFICO RILIEVO ALLE ATTIVITÀ RIGUARDANTI LE VIOLAZIONI IN MATERIA DI "**DIRITTI D'AUTORE, KNOW-HOW, BREVETTI, MARCHI ED ALTRI DIRITTI DI PRIVATIVA INDUSTRIALE, RELATIVAMENTE AL LORO ESERCIZIO E SFRUTTAMENTO ECONOMICO**".

COMPETENZE  
ISTITUZIONALI

LE ATTRIBUZIONI CONFERITE DALLA CITATA NORMA SONO STATE OGGETTO DI CONFERMA CON IL **DECRETO DEL MINISTRO DELL'INTERNO 15 AGOSTO 2017**, RELATIVO AL RIASSETTO DEI **COMPARTI DI SPECIALITÀ DELLE FORZE DI POLIZIA**.

IN PARTICOLARE, SULLA SCORTA DEL CITATO DECRETO MINISTERIALE, IN VIRTÙ DELL'ACCLARATA **ASSIMILAZIONE DELL'AMBIENTE VIRTUALE AL TERRITORIO FISICO**, IL CORPO È TITOLARE DI UNA **COMPETENZA PREMINENTE**, RISPETTO ALLE ALTRE FORZE DI POLIZIA, PER LA RICERCA, PREVENZIONE E CONTRASTO DEGLI ILLECITI COMPIUTI A MEZZO DI STRUMENTAZIONE INFORMATICA IN **TUTTI I SETTORI** TIPICAMENTE RIENTRANTI NEL PERIMETRO D'INTERVENTO DELLA **POLIZIA ECONOMICO-FINANZIARIA**, IVI COMPRESA LA **TUTELA DEL DIRITTO D'AUTORE**.

AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DEL DECRETO-LEGGE 23 OTTOBRE 1996, N. 545 (CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 650/1996) E DELLA LEGGE 31 LUGLIO 1997, N.

249, INOLTRE, L'**AUTORITÀ GARANTE PER LE COMUNICAZIONI (AGCOM)** PUÒ **AVVALERSI** DELLA COLLABORAZIONE DEL CORPO, AI FINI DELL'ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI ALLA MEDESIMA ATTRIBUITE, ATTRAVERSO L'ALLORA NUCLEO SPECIALE RADIODIFFUSIONE ED EDITORIA (ORA **NUCLEO SPECIALE BENI E SERVIZI**).

NEL PIÙ AMPIO COMPARTO DELLA DIFESA DEL **MERCATO DEI BENI E DEI SERVIZI**, CHE COMPRENDE ANCHE IL CONTRASTO DELLE CONDOTTE RIFERITE ALLA **CONTRAFFAZIONE DI MARCHI E BREVETTI**, ALL'USURPAZIONE DELLE **INDICAZIONI DI ORIGINE O QUALITÀ DELLE MERCI**, ALL'ARTIFICIOSA ATTESTAZIONE DELLA LORO CORRISPONDENZA RISPETTO AGLI **STANDARD DI SICUREZZA**, SI COLLOCA L'AZIONE DEL CORPO A TUTELA DEL **DIRITTO D'AUTORE E DEI DIRITTI CONNESSI**.

IN QUEST'ULTIMO AMBITO, GLI **ILLECITI** HANNO AD OGGETTO, PRINCIPALMENTE, I CASI DI **PIRATERIA DIGITALE**, OSSIA L'**ILLEGALE DISTRIBUZIONE**, ATTRAVERSO LA RETE INTERNET, DI **PALINSESTI TELEVISIVI** AD ACCESSO CONDIZIONATO, DI **SOFTWARE, FILE VIDEO O MUSICALI, VIDEOGIOCHI, LIBRI**, ATTRAVERSO VARIE TECNICHE TRA CUI IL *FILE SHARING*, LO *STREAMING*, IL *DOWNLOADING*, L'*IPTV*.

LA PIRATERIA  
DIGITALE

VIENE IN EVIDENZA, IN TALE CONTESTO, ANCHE L'ILLECITA DIFFUSIONE DI **CONTENUTI EDITORIALI ONLINE**, PRINCIPALMENTE ATTRAVERSO LE PIATTAFORME SOCIAL E LE **APPLICAZIONI TELEFONICHE O DI MESSAGGISTICA ISTANTANEA** CUI ACCEDONO DECINE DI MIGLIAIA DI UTENTI.

RISPETTO ALLE FORME TRADIZIONALI DI PIRATERIA, LA COMMISSIONE DI **VIOLAZIONI IN MATERIA DI DIRITTO D'AUTORE, SFRUTTANDO LA RETE *INTERNET***, È AGEVOLATA DA UNA SERIE DI **FATTORI**, LEGATI ALLA TECNOLOGIA E ALLA SUA EVOLUZIONE, NONCHÉ DETERMINATI DA CARENZE NORMATIVE E/O DA FATTORI CULTURALI.

INNANZITUTTO, IL **CYBERSPAZIO**, ESSENDO CARATTERIZZATO DALL'ASSENZA DI CONFINI FISICI E LIMITI GEOGRAFICI (C.D. "ATERRITORIALITÀ"), DA UNA DIMENSIONE ATEMPORALE E IMMATERIALE, HA TRASFORMATO ALCUNI ILLECITI, COME LA **PIRATERIA**, IN **VERI E PROPRI REATI DI MASSA**, I CUI AUTORI APPARTENGONO A OGNI CLASSE SOCIALE E NON PERCEPISCONO IL DISVALORE DELLE PROPRIE CONDOTTE.

NEL **CYBERSPAZIO**, INOLTRE, L'**INFORMAZIONE È IN FORMATO DIGITALE**, CARATTERISTICA CHE LA RENDE **FACILMENTE RIPRODUCIBILE** E TRASFERIBILE, SOSTANZIALMENTE AZZERANDO IL **COSTO** DI OGNI COPIA AGGIUNTIVA, AD ESEMPIO NELL'AMBITO DELLA RICHIAMATA **PIRATERIA EDITORIALE**.

LA **STRATEGIA OPERATIVA** PERSEGUITA DALLA GUARDIA DI FINANZA FA PERNO, PRINCIPALMENTE, SULLE **INDAGINI DI POLIZIA GIUDIZIARIA**, ANCHE A CARATTERE **INTERNAZIONALE**.

STRATEGIA DI  
CONTRASTO DEL  
CORPO

IN PARTICOLARE, IN STRETTA **SINERGIA CON L'AUTORITÀ GIUDIZIARIA** E TRAENDO SPESSO SPUNTO DAGLI ESITI DEL METODICO **MONITORAGGIO DELLA RETE** DA PARTE DEI REPARTI SPECIALI DEL CORPO, VENGONO IMPOSTATE INDAGINI A LARGO SPETTRO, PER **RICOSTRUIRE TUTTI GLI ANELLI DELLE CATENE ILLECITE**.

L'OBIETTIVO DELLE INVESTIGAZIONI, INFATTI, NON È SOLO QUELLO DI **INIBIRE L'ACCESSO ALLE RISORSE INFORMATICHE** PER IMPEDIRE LA FRUIZIONE DEI CONTENUTI ILLECITI AGLI UTENTI, MEDIANTE L'OSCURAMENTO OVVERO IL "BLOCCO" DELL'ACCESSO ALLE PIATTAFORME, MA, SOPRATTUTTO, NELL'**INDIVIDUAZIONE DEI CENTRI CLANDESTINI DI DIFFUSIONE**, AL FINE, IN ULTIMA ANALISI, DI **DISARTICOLARE LE ORGANIZZAZIONI CRIMINALI E AGGREDIRNE GLI INGENTI PATRIMONI**, SPESSO OGGETTO DI SUCCESSIVE OPERAZIONI DI RICICLAGGIO.

QUESTA STRATEGIA TRASVERSALE È RESA POSSIBILE DALLA **TIPICITÀ DELLA GUARDIA DI FINANZA** CHE, IN FORZA DEI POTERI AD ESSA ATTRIBUITI DALLA LEGGE E SULLA BASE DELLA SPECIFICA **PROFESSIONALITÀ** DEI SUOI APPARTENENTI, OPERA QUALE **FORZA DI POLIZIA ECONOMICO-FINANZIARIA** A COMPETENZA GENERALE, A PRESIDIO DELLE LIBERTÀ ECONOMICHE E A TUTELA DEI CONSUMATORI.

IL CORPO, PERALTRO, DAL PUNTO DI VISTA ORDINATIVO, PUÒ **CONTARE SUI REPARTI OPERATIVI DISLOCATI CAPILLARMENTE SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE**, TRA I QUALI RIVESTONO UN RUOLO DI PUNTA I **NUCLEI DI POLIZIA ECONOMICO-FINANZIARIA**, PER LO SVILUPPO DEI **CONTESTI INVESTIGATIVI DI MAGGIORE SPESSORE**.

DISPOSITIVO  
OPERATIVO

LA COMPONENTE TERRITORIALE È SUPPORTATA, NELLO SPECIFICO SEGMENTO DI PRESIDIO ISTITUZIONALE, DAL **NUCLEO SPECIALE BENI E SERVIZI** E DAL **NUCLEO SPECIALE TUTELA PRIVACY E FRODI TECNOLOGICHE**, CHE SVILUPPANO ANALISI OPERATIVE AD AMPIO RAGGIO, PER APPROFONDIRE SCENARI DI ILLEGALITÀ DIFFUSI E RADICATI.

IN PARTICOLARE, IL NUCLEO SPECIALE TUTELA PRIVACY E FRODI TECNOLOGICHE RAPPRESENTA IL PUNTO DI RIFERIMENTO IN CONTESTI DI POLIZIA ECONOMICO-FINANZIARIA TECNOLOGICAMENTE COMPLESSI.

L'AZIONE A TUTELA DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE SI ESPLICA ANCHE ATTRAVERSO LE ATTIVITÀ SVOLTE IN **SINERGIA CON L'AGCOM**, CON CUI È IN ESSERE UN **PROTOCOLLO D'INTESA**.

COLLABORAZIONE  
CON AGCOM

IL *MEMORANDUM* DISCIPLINA LE **LINEE ESECUTIVE DELLA COLLABORAZIONE** PREVEDENDO, TRA L'ALTRO, LE MODALITÀ CON CUI L'AGCOM PUÒ **AVVALERSI DELLA GUARDIA DI FINANZA** PER L'ESECUZIONE DEI CONTROLLI IN MATERIA DI TUTELA DEL

DIRITTO D'AUTORE SULLE RETI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA, A MENTE DELLA NORMATIVA SOPRA RICHIAMATA.

NEL DETTAGLIO, IL NUCLEO SPECIALE BENI E SERVIZI, REFERENTE DELL'AUTORITÀ, AGENDO CON **PROIEZIONE SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE** E AVVALENDOSI ANCHE DEGLI ALTRI REPARTI DEL CORPO, IN SINTESI:

- **REPERISCE ED ELABORA DATI, NOTIZIE E INFORMAZIONI UTILI** PER GLI ACCERTAMENTI DI COMPETENZA DELL'AUTORITÀ;
- **SOTTOPONE ALL'AUTORITÀ OGNI ELEMENTO, ANCHE AUTONOMAMENTE ACQUISITO NELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE, CHE RITENGA RILEVANTE AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO;**
- **PUÒ SVOLGERE UN'AUTONOMA ATTIVITÀ DI CONSTATAZIONE E DI INDAGINE** SULLE VIOLAZIONI DELLA NORMATIVA DI SETTORE DI CUI VIENE A CONOSCENZA ANCHE PER EFFETTO DI ESPOSTI E/O DENUNCE.

IL PROTOCOLLO PREVEDE, ALTRESÌ, CHE L'**AUTORITÀ SEGNALI**, AI SENSI DELL'ARTICOLO 36, QUARTO COMMA, DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 SETTEMBRE 1973, N. 600, I **FATTI CHE POSSONO CONFIGURARSI COME VIOLAZIONI TRIBUTARIE**, RILEVATI A CAUSA O NELL'ESERCIZIO DELLE PROPRIE FUNZIONI DI VIGILANZA E CONTROLLO, DIRETTAMENTE AI COMPETENTI COMANDI PROVINCIALI DEL CORPO.

AI FINI DI UN'EFFICACE AZIONE DI CONTRASTO AGLI ILLECITI IN ARGOMENTO, È FONDAMENTALE LA **SINERGIA CON I TITOLARI DEI DIRITTI** E CON LE **ASSOCIAZIONI CHE LI RAPPRESENTANO**.

IL S.I.A.C.

IN TAL SENSO, UN'IMPORTANTE INIZIATIVA SVILUPPATA DALLA GUARDIA DI FINANZA RIGUARDA L'ATTIVAZIONE, A PARTIRE DAL 1° GENNAIO 2014, DEL **S.I.A.C., IL SISTEMA INFORMATIVO ANTI CONTRAFFAZIONE**.

SI TRATTA DI UNA **PIATTAFORMA TELEMATICA PLURIFUNZIONALE** COMPOSTA DA PIÙ APPLICATIVI E ACCESSIBILE A MEZZO *INTERNET* TRAMITE UN SITO-*WEB* DEDICATO.

**UNA PARTE** DELLE FUNZIONALITÀ DEL SISTEMA HA FINALITÀ DI CARATTERE OPERATIVO E, PER QUESTO, È **RISERVATA AI REPARTI DEL CORPO** E ALLA COLLABORAZIONE INTER-ISTITUZIONALE CON LE FORZE DI POLIZIA E CON GLI ORGANISMI MINISTERIALI INSERITI NEL COMPLESSIVO DISPOSITIVO DI CONTRASTO.

IL S.I.A.C., INOLTRE, DISPONE DI UN'AREA **ACCESSIBILE AL PUBBLICO**. CHIUNQUE, INFATTI, PUÒ LIBERAMENTE NAVIGARE NEL SITO, PER LEGGERE NOTIZIE, VISIONARE FILMATI, PRENDERE NOTA DI EVENTI CHE APPROFONDISCONO IL TEMA, SCARICARE INFORMAZIONI, STATISTICHE, **CONSIGLI PRATICI PER EVITARE DI INCAPPARE IN PRODOTTI ILLEGALI**.

IL S.I.A.C. PER I  
CITTADINI

OLTRE CHE CON I CITTADINI, L'APPLICATIVO GARANTISCE UN **LINK** DIRETTO TRA IL CORPO E IL MONDO IMPRENDITORIALE.

IL S.I.A.C. PER LE  
IMPRESE

NEL SISTEMA È PREVISTA UN'APPOSITA "**AREA AZIENDE**", OVE QUALUNQUE **IMPRESA O ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA** PUÒ **REGISTRARSI ON LINE** E CREARE UN PROPRIO PROFILO UTENTE RISERVATO, SEGUENDO UNA SEMPLICE PROCEDURA DI ACCREDITO.

OTTENUTE LE CREDENZIALI DI ACCESSO, LA COLLABORAZIONE PUÒ ESSERE FORNITA MEDIANTE LA **CONDIVISIONE DI ELEMENTI INFORMATIVI** SUI PRODOTTI COLPITI DA CONDOTTE DI PIRATERIA.

L'ATTIVITÀ DELLA **GUARDIA DI FINANZA** A TUTELA DEL DIRITTO D'AUTORE E DEI DIRITTI CONNESSI HA FATTO EMERGERE ALCUNE PROBLEMATICHE RELATIVE ALL'AZIONE DI CONTRASTO POSTA IN ESSERE.

ASPETTI CRITICI  
DELLE ATTIVITÀ DI  
CONTRASTO

IN PARTICOLARE, IL SIGNIFICATIVO PROGRESSO TECNOLOGICO REGISTRATO NEGLI ULTIMI ANNI HA, INFATTI, RESO MOLTO PIÙ **COMPLESSO IL CONTRASTO ALLE DIVERSE FORME DI PIRATERIA SUL WEB.**

GLI UTENTI DELLA RETE, ATTRAVERSO L'USO DI **APPLICAZIONI E/O DISPOSITIVI INFORMATICI** COMUNI NON SOLO TRA GLI ESPERTI NEL SETTORE (AD ESEMPIO VPN, *PROXY*, TOR BROWSER), POSSONO AGIRE FIDANDO IN UNA CONDIZIONE DI SOSTANZIALE **ANONIMATO.**

LE INFRASTRUTTURE INFORMATICHE UTILIZZATE DALLE ORGANIZZAZIONI CRIMINALI SONO, IN MASSIMA PARTE, LOCALIZZATE IN **PAESI ESTERI** O, COMUNQUE, DISPERSE IN UNA FITTA RETE DI INDIRIZZI E PUNTI DI SNODO VIRTUALI CUI È DIFFICILE RISALIRE.

L'**EXTRATERRITORIALITÀ DELLA COLLOCAZIONE DEI DATI** E LA DIVERSITÀ DEGLI ORDINAMENTI DEGLI STATI INTERESSATI CREANO, DUNQUE, **OSTACOLI ALL'IDENTIFICAZIONE DELL'AUTORE DEL REATO** CHE RENDONO NECESSARIA L'ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA PER L'ACQUISIZIONE DI EVIDENZE INVESTIGATIVE. OCCORRE DI SOVENTE FAR RICORSO A FORME DI **COOPERAZIONE GIUDIZIARIA INTERNAZIONALE**, LE CUI PROCEDURE NON SEMPRE CONSENTONO DI OPERARE CON TEMPESTIVITÀ IN UN AMBIENTE, COME QUELLO DIGITALE, NEL QUALE LE POSSIBILI "**PROVE DIGITALI**" SONO **ESTREMAMENTE VOLATILI.**

LA POSSIBILITÀ, INOLTRE, DI ACCEDERE AD **INTERNET MEDIANTE UNA CONNESSIONE SENZA FILO** CHE NON RICHIEDE ALCUNA AUTENTICAZIONE O COMUNQUE CON MODALITÀ NON IDONEE A GARANTIRE UNA **REALE IDENTIFICAZIONE DELL'UTILIZZATORE**, CONSENTONO DI RISALIRE, DI NORMA, SOLO AL SOGGETTO AMMINISTRATIVAMENTE RESPONSABILE DELLA RETE MEDIANTE LA CUI CONNESSIONE È STATA REALIZZATA LA CONDOTTA



ILLECITA, MA **NON DI RISALIRE ALL'AUTORE MATERIALE DI QUEST'ULTIMA.**

VA PARIMENTI EVIDENZIATO CHE L'UTILIZZO DEL NAT (**NETWORK ADDRESS TRASLATION**) - SOLUZIONE ADOTTATA DAGLI *INTERNET SERVICE PROVIDER* PER CONSENTIRE A UNA PLURALITÀ DI UTENTI DI UTILIZZARE LO STESSO INDIRIZZO IP PUBBLICO PER LE SESSIONI DI NAVIGAZIONE SU *INTERNET* - DA UN PUNTO DI VISTA INVESTIGATIVO, COMPORTA, SOVENTE, L'IMPOSSIBILITÀ DI STABILIRE UNA RELAZIONE UNIVOCA TRA UTENTE CHE HA REALIZZATO LA CONDOTTA ILLECITA MEDIANTE UNA DETERMINATA CONNESSIONE E INDIRIZZO IP ALLA STESSA ASSOCIATO, RENDENDO PIÙ COMPLESSA LA PROSECUZIONE DELLE INDAGINI.

ALTRA CRITICITÀ CONCERNE LA **SCARSA EFFICACIA DELL'OSCURAMENTO DI SITI WEB** OSPITATI SU **SERVER SITUATI ALL'ESTERO**, MISURA CHE PUÒ ESSERE AGGIRATA DA UN UTENTE ESPERTO.

È IN QUESTO CONTESTO CHE IL CORPO SVILUPPA LE INDAGINI FINALIZZATE ALL'INDIVIDUAZIONE DEI RESPONSABILI DELLE CONDOTTE ILLEGALI.

LE TECNICHE  
INVESTIGATIVE

LA PRINCIPALE **TECNICA INVESTIGATIVA** È IMPRONTATA ALLA RICERCA DI POSSIBILI **EVIDENZE DIGITALI** MEDIANTE L'ACQUISIZIONE DEI "**FILE DI LOG**", DAI QUALI SONO RINVENIBILI I "**DATI RELATIVI AL TRAFFICO TELEMATICO**" (AD ESEMPIO, DATA E ORA DELLA CONNESSIONE, INDIRIZZO IP, NOME UTENTE E LE OPERAZIONI DALLO STESSO COMPIUTE, ETC). TALI INFORMAZIONI CONSENTONO DI INDIVIDUARE IL SOGGETTO RESPONSABILE DELLA RETE MEDIANTE LA CUI CONNESSIONE È STATA REALIZZATA LA CONDOTTA ILLECITA. A QUEST'ULTIMO, CHE GENERALMENTE SI IDENTIFICA CON IL **FORNITORE DEI SERVIZI DI CONNETTIVITÀ**, DOVRANNO ESSERE **RICHIESTE LE INFORMAZIONI NECESSARIE PER INDIVIDUARE L'AUTORE DELLA CONDOTTA**

**ILLECITA.** SE IL **PROVIDER È RESIDENTE** SUL TERRITORIO NAZIONALE, SARÀ NECESSARIO UN DECRETO DI ACQUISIZIONE DEI DATI DI TRAFFICO TELEMATICO DA NOTIFICARE ALLO STESSO; **DIVERSAMENTE**, TALE ATTIVITÀ DOVRÀ ESSERE RIMESSA AGLI ORGANISMI DI **COOPERAZIONE INTERNAZIONALE** (EUROPOL, INTERPOL, EUROJUST) OVVERO AFFIDATA A UNA **ROGATORIA INTERNAZIONALE**.

PER QUANTO RIGUARDA, INVECE, L'AMBITO, PIÙ RISTRETTO, DELLA **PIRATERIA EDITORIALE**, UNA TECNICA INVESTIGATIVA UTILIZZABILE PER IDENTIFICARE I SOGGETTI CHE DISTRIBUISCONO ILLEGALMENTE QUOTIDIANI, LIBRI E RIVISTE SU SITI WEB O SULLE PIATTAFORME DI *SOCIAL NETWORK* CONSISTE NELLO SFRUTTARE L'INSERIMENTO DI DATI, I COSIDDETTI MARCATORI O **WATERMARK**, ALL'INTERNO DEI *FILE* CHE POSSONO ESSERE SUCCESSIVAMENTE RILEVATI PER TRARRE INFORMAZIONI SULL'ORIGINE DEL DOCUMENTO OVVERO SULL'ABBONATO CHE, DOPO AVER ACQUISITO LEGALMENTE UNA COPIA, LA DIFFONDE ILLEGALMENTE.

ALTRA IMPORTANTE METODICA DI INDAGINE SI CONCENTRA SULL'**ASPETTO ECONOMICO DEL FENOMENO ILLECITO**.

LA MAGGIOR PARTE DELLA DISTRIBUZIONE ILLEGALE DI OPERE PROTETTE DA DIRITTO D'AUTORE **APPARE AVVENGA GRATUITAMENTE** DA PARTE DEI PIRATI; INFATTI, I FRUITORI FREQUENTEMENTE ACCEDONO AI CONTENUTI PIRATA SENZA DOVER VERSARE ALCUNCHÉ A CHI LI HA RESI DISPONIBILI SULLA RETE.

TUTTAVIA, SUSSISTE UN **SISTEMA DI PROFITTO**, NON SUBITO EVIDENTE, CHE SI DIFFERENZIA IN BASE AGLI STRUMENTI UTILIZZATI PER LA DIFFUSIONE DELLE OPERE PROTETTE DA DIRITTO D'AUTORE: SITI *WEB* E *SOCIAL NETWORK*.

I **“SITI VETRINA”** CHE ESPONGONO I CONTENUTI ILLECITI PERCEPISCONO, COME LA MAGGIOR PARTE DEI SITI *WEB* PRESENTI SULLA RETE, **PROVENTI DERIVANTI DALLA VENDITA DI SPAZI PUBBLICITARI.**

PER GARANTIRE UNA CONTINUA E COSTANTE OFFERTA DI NUOVI CONTENUTI ILLECITI SUL SITO, SONO **CORRISPOSTE DELLE SOMME DI DENARO** ANCHE AI COSIDDETTI **UPLOADER**, IN PROPORZIONE AI *DOWNLOAD* EFFETTUATI DAGLI UTENTI.

ANALIZZANDO IL MONDO DEI **SOCIAL NETWORK**, PIÙ IN PARTICOLARE TELEGRAM, EMERGE CHE L'AMMINISTRATORE DI UN GRUPPO O DI UN CANALE ALL'INTERNO DEL QUALE SONO DISTRIBUITE OPERE PROTETTE DA DIRITTO D'AUTORE PUÒ TRARRE PROFITTO DALLA **VENDITA DI UNO “SPAZIO PUBBLICITARIO”** SUL CANALE STESSO AD AMMINISTRATORI DI ALTRI CANALI TELEGRAM OPPURE DALLA PUBBLICITÀ REALIZZATA ATTRAVERSO I COSIDDETTI **“PROGRAMMI DI AFFILIAZIONE”**, CHE CONSENTONO DI PROMUOVERE BENI E SERVIZI POSTI IN VENDITA NEI PIÙ IMPORTANTI SITI DI *E-COMMERCE*, I QUALI RICONOSCONO UNA COMMISSIONE PER OGNI PRODOTTO ACQUISTATO DALL'UTENTE CHE HA **“VISITATO”** IL *LINK* O IL *BANNER* PUBBLICITARIO.

IN ALTRI CASI, INVECE, L'ACCESSO AI CONTENUTI AVVIENE PREVIO **PAGAMENTO DI UN “CONTRIBUTO”**. IN PARTICOLARE, NELL'AMBITO DELLA PIRATERIA AUDIOVISIVA COLLEGATA AL MODELLO DI **BUSINESS DELL'IPTV ILLEGALE**, I CLIENTI RICEVONO ACCESSO AI CONTENUTI TELEVISIVI MEDIANTE LA RETE *INTERNET* A FRONTE DEL PAGAMENTO DI UN **“ABBONAMENTO”**.

TALI SISTEMI DI REALIZZAZIONE DI PROFITTO CONSENTONO AGLI INVESTIGATORI, PERTANTO, DI APPLICARE, ANCHE NEL SETTORE DELLA PIRATERIA DIGITALE, L'**APPROCCIO COSIDDETTO “FOLLOW THE MONEY”**, AL FINE DI RISALIRE AI REALI

DESTINATARI DEI FLUSSI FINANZIARI OSSIA I SOGGETTI RESPONSABILI DELLE CONDOTTE ILLECITE.

NEL CORSO DEGLI ULTIMI 3 ANNI, IL CORPO CONDOTTO, IN MATERIA DI CONTRASTO ALLA PIRATERIA OLTRE **2.000 INTERVENTI**. LE INDAGINI HANNO PORTATO ALLA **DENUNCIA ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA DI 2.661 SOGGETTI** E NE SONO STATI **SEGNALATI AMMINISTRATIVAMENTE 3.314**.

RISULTATI 2019-  
2021

I **PRODOTTI SEQUESTRATI** SONO STATI OLTRE **2 MILIONI E 300 MILA**. TRA QUESTI, **1,2 MILIONI DI LIBRI, 220 MILA TRA CD E DVD, 200 MILA FILE AUDIO-VIDEO**, OLTRE A **APPARECCHIATURE INFORMATICHE, COMPONENTI HARDWARE, APPARECCHI HI-FI AUDIO VIDEO, ETC..**

I **SITI INTERNET SEQUESTRATI E OSCURATI SONO STATI 963**, DI CUI **313** NELL'AMBITO DELL'ATTIVITÀ IN **COLLABORAZIONE CON L'A.G.COM**.

DIVERSI SONO STATI I SERVIZI CONDOTTI NELLO SPECIFICO SETTORE.

TRA I PRINCIPALI INTERVENTI, MERITA EVIDENZA L'OPERAZIONE **"THE PERFECT STORM"**, CONDOTTA DAL **NUCLEO SPECIALE TUTELA PRIVACY E FRODI TECNOLOGICHE** E CONCLUSA NEL **NOVEMBRE 2020**, CHE HA PERMESSO DI DISARTICOLARE UN'ORGANIZZAZIONE CRIMINALE CON BASE IN ITALIA E RADICATA IN DIVERSI STATI EUROPEI, DEDITA ALLA GESTIONE, ALLA DIFFUSIONE E AL REMUNERATIVO SFRUTTAMENTO COMMERCIALE DEL SEGNALE **IPTV PIRATA** PER RIPRODURRE GLOBALMENTE INTERI PALINSESTI TELEVISIVI. NEL CORSO DELL'ATTIVITÀ D'INDAGINE, SONO STATI INDIVIDUATI OLTRE **50 MILIONI DI UTENTI, DEI QUALI CIRCA 5 MILIONI SOLO IN ITALIA**. L'AUTORITÀ GIUDIZIARIA, PER IL TRAMITE DI EUROJUST, HA INOLTRO **23 ORDINI DI INDAGINE EUROPEA**. AI **136 INDAGATI** SONO STATE CONTESTATE, A VARIO TITOLO, VIOLAZIONI IN

OPERAZIONE "THE  
PERFECT STORM"

MATERIA DI DIRITTO D'AUTORE, FRODE INFORMATICA E ACCESSO ABUSIVO A SISTEMA INFORMATICO. COMPLESSIVAMENTE, SONO STATE **SEQUESTRATE OLTRE 5.850 RISORSE INFORMATICHE** TRA SERVER DI TRASMISSIONE, PIATTAFORME DI GESTIONE, SITI VETRINA E SITI DI LIVE STREAMING, NONCHÉ **720 CANALI TELEGRAM** E **334 ACCOUNT PAYPAL** DESTINATI ALLA RACCOLTA DEI PROFITTI DELL'ATTIVITÀ ILLECITA. È STATA DATA ESECUZIONE, INOLTRE, A **UNA MISURA DI CUSTODIA CAUTELARE IN CARCERE** IN ITALIA NONCHÉ A UN PROVVEDIMENTO DI **SEQUESTRO E CONFISCA PER EQUIVALENTE PARI A OLTRE 10 MILIONI DI EURO** NEI CONFRONTI DI 23 INDAGATI.

ALTRA ATTIVITÀ MERITEVOLE DI MENZIONE È QUELLA CONDOTTA DAL **NUCLEO SPECIALE BENI E SERVIZI**, NEL **GIUGNO 2020**, A SEGUITO DELLA QUALE IL GIP DEL TRIBUNALE DI ROMA HA DISPOSTO IL SEQUESTRO PREVENTIVO, MEDIANTE **OSCURAMENTO** A LIVELLO I.P., DI **56 SERVER, 2 SITI WEB E 2 CANALI TELEGRAM**.

OPERAZIONE DEL  
NSBS GIUGNO  
2020

IL BLOCCO ESEGUITO HA AVUTO L'EFFETTO DI RENDERE NON FRUIBILI OLTRE **160.500 ABBONAMENTI ILLEGALI** IDENTIFICATI SUI SERVER OSCURATI E ORGANIZZATI NELL'AMBITO DI UN SISTEMA CHE SI POGGIAVA SU 7 "STRUTTURE" IPTV ILLEGALI. UN NUMERO RILEVANTE SE SI CONSIDERA CHE, SULLA BASE DEGLI ELEMENTI ACQUISITI, UN ABBONAMENTO ILLEGALE CONSENTIVA DI ACCEDERE, IN MEDIA, A 450 CANALI TELEVISIVI E LA FRUIZIONE DI CIRCA 30 MILA CONTENUTI MULTIMEDIALI DIRETTI (SERIE TV, FILMS ETC.).

NEL COMPLESSO È STATA INDIVIDUATA UNA FILIERA ILLEGALE CHE SI BASAVA SULL'ATTIVITÀ DI VENDITA DEGLI ABBONAMENTI POSTA IN ESSERE DA CIRCA **900 RESELLER** DEI QUALI 627, ANELLO DI CONGIUNZIONE CON I CLIENTI FINALI, OPERAVANO SUL TERRITORIO NAZIONALE.

ULTERIORE ESEMPIO DELL'OPERATIVITÀ DEL CORPO NEL SETTORE È DATO DALL'OPERAZIONE **"EURO STRIKE"** DEL **NUCLEO SPECIALE TUTELA PRIVACY E FRODI TECNOLOGICHE** CONCLUSA NEL **LUGLIO 2021**, CHE HA TRATTO ORIGINE DA UNA SEGNALAZIONE DELLA UEFA, TITOLARE DEI DIRITTI DI TRASMISSIONE DELLA **MANIFESTAZIONE "UEFA EURO 2020"**.

L'ATTIVITÀ HA CONSENTITO DI DISVELARE UN **ARTICOLATO SISTEMA** BASATO SU **PIATTAFORME INFORMATICHE DI ULTIMA GENERAZIONE**, ALIMENTATE SIMULTANEAMENTE DA NUMEROSE "SORGENTI DI CONTENUTI" UBICATE IN EUROPA E FINALIZZATE ALLA TRASFORMAZIONE DEI SEGNALI AUDIO-VIDEO PROTETTI DA DIRITTO D'AUTORE IN FLUSSI DATI SISTEMATICAMENTE REDISTRIBUITI IN TUTTO IL MONDO VERSO **CENTINAIA DI MIGLIAIA DI UTENTI**.

ALL'ESITO DELL'ACQUISIZIONE DELLE PRIME FONTI DI PROVA, È STATO ESEGUITO UN DECRETO DI **SEQUESTRO PREVENTIVO D'URGENZA**, EMESSO DALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI NAPOLI, AVENTE AD OGGETTO **276 SITI VETRINA**, UTILIZZATI PER LA PROMOZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DI SERVIZI IPTV ILLEGALI COLLEGATI ALLA MANIFESTAZIONE CALCISTICA EURO 2020, **142 INFRASTRUTTURE IPTV**, SUDDIVISE IN SERVER PRIMARI (C.D. MAIN SERVER) E DI BILANCIAMENTO (C.D. DELIVERY SERVER), **30 SITI DI LIVE STREAMING**, MEDIANTE I QUALI ERA POSSIBILE VISUALIZZARE IN STREAMING LE PARTITE DEL CAMPIONATO EUROPEO DI CALCIO MEDIANTE APPOSITI LINK, **164 LINKING SITE**, CHE CONSENTIVANO DI "SCARICARE", PER MEZZO DI CYBERLOCKER, CONTENUTI PROTETTI DAL DIRITTO D'AUTORE, INERENTI ALL'EVENTO.

CON RIFERIMENTO AL FENOMENO DELL'ILLECITA DIFFUSIONE DI **CONTENUTI EDITORIALI ONLINE**, ASSUME PARTICOLARE RILIEVO L'OPERAZIONE **"#CHEGUAIO"** CONDOTTA DAL **NUCLEO DI POLIZIA ECONOMICO-FINANZIARIA DI BARI** TRA IL **2020** E IL

**2021**, NEI CONFRONTI DI **9 SOGGETTI** CHE SONO RISULTATI COINVOLTI NELLA **DIFFUSIONE ILLECITA DI GIORNALI, RIVISTE ED E-BOOK** ATTRAVERSO CANALI E GRUPPI TELEGRAM IN VIOLAZIONE DELLA LEGGE SUL DIRITTO D'AUTORE.

LE INDAGINI HANNO CONSENTITO, ANCHE GRAZIE ALLA COLLABORAZIONE DI ALCUNE TESTATE GIORNALISTICHE, IL **SEQUESTRO DI OLTRE 300 CANALI TELEGRAM**.

SEMPRE CON RIFERIMENTO ALLA PIRATERIA EDITORIALE, IL **NUCLEO SPECIALE TUTELA PRIVACY E FRODI TECNOLOGICHE**, PARTENDO DA UN'ATTIVITÀ TECNICA DI MONITORAGGIO DELLA RETE **NEL CORSO DEL 2020**, HA SVILUPPATO UN'ULTERIORE INDAGINE, COORDINATA DALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI ROMA, CHE HA PORTATO AL **SEQUESTRO DI 28 SITI WEB E 8 CANALI TELEGRAM**, CHE CONSENTIVANO LA VISUALIZZAZIONE E IL *DOWNLOAD* ILLEGALE DELLE COPIE DIGITALI DI NUMEROSI GIORNALI E RIVISTE NAZIONALI ED INTERNAZIONALI.

OPERAZIONE  
CLEAN  
NEWSPAPERS

È STATO SCOPERTO CHE I PIRATI INFORMATICI PROVVEDEVANO PRELIMINARMENTE A **REGISTRARE I SITI IN LOCALITÀ ESTERE** (SOPRATTUTTO A PANAMA, NEGLI USA E IN RUSSIA), SFRUTTANDO SERVIZI OFFERTI DA PROVIDER ACCREDITATI PER ASSEGNARE NOMI A DOMINIO DI SECONDO LIVELLO, IN ALCUNI CASI AVVALENDOSI DI **SERVIZI DI “ANONIMIZZAZIONE”** PER MASCHERARE LA REALE TITOLARITÀ E NAZIONALITÀ.

SUCCESSIVAMENTE **ATTIVAVANO APPOSITI SPAZI WEB SU SERVER ESTERI**, COLLOCATI IN OLANDA, USA, RUSSIA, UCRAINA E BELIZE, IN MODO DA OSTACOLARE LA RINTRACCIABILITÀ DEI RESPONSABILI.

## PARTE II

### CONSIDERAZIONI IN ORDINE ALLE PROPOSTE DI LEGGE AC 1357, 2188, 2679

L'ANALISI DEI PROVVEDIMENTI IN ESAME, CHE SI PREFIGGONO IL LODEVOLE OBIETTIVO DI **RAFFORZARE IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO** IN MATERIA DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA PIRATERIA NELLE RETI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA, HA EVIDENZIATO LA **NECESSITÀ DI UN COORDINAMENTO E DI UNA RAZIONALIZZAZIONE** DELLE TRE PROPOSTE, PER EVENTUALMENTE RIPROPORLE IN UN TESTO UNITARIO, COMPENDIANTE LE DIVERSE INIZIATIVE.

LE PROPOSTE.  
FINALITÀ E  
NECESSARIO  
COORDINAMENTO

PERALTRO, LE CITATE PROPOSTE ANDREBBERO COORDINATE CON LE DISPOSIZIONI INTRODOTTE DAL **DECRETO LEGISLATIVO 8 NOVEMBRE 2021, N. 177**, CHE HA DATO ATTUAZIONE ALLA DIRETTIVA (UE) 2019/790 SUL DIRITTO D'AUTORE E SUI DIRITTI CONNESSI NEL MERCATO UNICO DIGITALE, NONCHÉ DAL **DECRETO LEGISLATIVO 8 NOVEMBRE 2021, N. 208**, DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA (UE) 2018/1808, CONCERNENTE IL TESTO UNICO PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI MEDIA AUDIOVISIVI IN CONSIDERAZIONE DELL'EVOLUZIONE DELLE REALTÀ DEL MERCATO.

LA **PROPOSTA AC 2679**, IN PARTICOLARE, DISCIPLINA, NEI PRIMI QUATTRO ARTICOLI, ASPETTI RELATIVI ALLA TUTELA DELLE **PUBBLICAZIONI A CARATTERE GIORNALISTICO** E ALL'UTILIZZO DI CONTENUTI PROTETTI DA PARTE DI **PRESTATORI DI SERVIZI DI CONDIVISIONE DI CONTENUTI TELEMATICI** CHE SONO GIÀ STATI, **DI RECENTE, NORMATI** DAL CITATO DECRETO LEGISLATIVO 8 NOVEMBRE 2021, N. 177.

NELLA **PROPOSTA AC 1357**, INVECE, IL RICHIAMO AL **TESTO UNICO DEI SERVIZI DI MEDIA AUDIOVISIVI E RADIOFONICI** DOVRÀ



ORA ESSERE RIFERITO AL CITATO DECRETO LEGISLATIVO 8 NOVEMBRE 2021, N. 208.

ENTRANDO NEL MERITO DELLE TRE PROPOSTE, VIENE IN RILIEVO L'INTRODUZIONE DI **PROCEDURE ESPERIBILI DALL'AGCOM** NEL CONTRASTO ALL'ILLECITA IMMISSIONE E FRUIZIONE DI CONTENUTI AUDIOVISIVI TUTELATI DAL DIRITTO D'AUTORE E DIRITTI CONNESSI.

PROCEDURE  
CAUTELARI  
D'URGENZA  
DELL'AGCOM

TALI NOVITÀ HANNO IL PREGIO DI RAFFORZARE LE AZIONI A TUTELA DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE.

LA RAPIDITÀ E SPEDITEZZA D'INTERVENTO DELL'AUTORITÀ E LA NOTIFICA IMMEDIATA DEI PROVVEDIMENTI DALLA STESSA EMANATI RISULTANO, INFATTI, UTILI PER CONTRASTARE L'ILLECITA DIFFUSIONE "IN DIRETTA" DEI CONTENUTI **AUDIOVISIVI** RELATIVI AI VARI EVENTI, COME, AD ESEMPIO QUELLI SPORTIVI LIVE CHE FIGURANO, SECONDO LE RECENTI STATISTICHE FAPAV, TRA I CONTENUTI PIÙ PIRATATI.

SUL PUNTO, DIVERSA È LA SOLUZIONE ADOTTATA NELLA PROPOSTA AC 1357 RISPETTO ALLE ALTRE DUE INIZIATIVE, CON RIFERIMENTO ALL'ESIGENZA DI **AGGIORNAMENTO DELLA LISTA DEGLI INDIRIZZI IP E DEI SERVER DNS**, DA CUI PROVENGONO **ABUSIVAMENTE** I CONTENUTI IN DIRETTA, CHE IL TITOLARE DEI DIRITTI PREDISPONE AI FINI DELL'INIBIZIONE IN SEGUITO AL PRIMO PROVVEDIMENTO DI BLOCCO EMESSE DALL'AUTORITÀ.

NELLA PRIMA PROPOSTA, INFATTI, VIENE PREVISTA LA COMUNICAZIONE DELLA LISTA AGGIORNATA ALL'AUTORITÀ CHE, NEL DARE ATTUAZIONE AL PROVVEDIMENTO DI DISABILITAZIONE, AGISCE ATTRAVERSO UNA **STRUTTURA OPERATIVA, APPOSITAMENTE ISTITUITA**, CHE DEVE ESSERE ATTIVA PRIMA E NEL CORSO DELLA TRASMISSIONE O DIFFUSIONE DEI CONTENUTI IN DIRETTA.

NELLE PROPOSTE AC 2188 E AC 2679, INVECE, È IPOTIZZATO CHE LA **LISTA AGGIORNATA** DEI NOMI DI DOMINIO E DEGLI INDIRIZZI IP “*DA CUI PROVENGONO I CONTENUTI O DA CUI I MEDESIMI CONTENUTI SONO O SONO STATI DIFFUSI ABUSIVAMENTE*” VENGA **COMUNICATA** DAL TITOLARE DEI DIRITTI **DIRETTAMENTE** AI SOGGETTI GIÀ DESTINATARI DEL PROVVEDIMENTO INIBITORIO DELL’AGCOM.

AL RIGUARDO, SI RITIENE **PREFERIBILE LA SOLUZIONE PROSPETTATA NELLA PRIMA PROPOSTA**, IN QUANTO CONSENTE A UN UNICO SOGGETTO, L’AUTORITÀ GARANTE, DI DISPORRE DI UNA VISIONE GLOBALE E SEMPRE AGGIORNATA DELLA LISTA DELLE RISORSE DA DISABILITARE, **EVITANDO DUPLICAZIONI NELLE COMUNICAZIONI**. CIÒ ANCHE IN FUNZIONE DELLA ORGANICITÀ, UNITARIETÀ E COMPLETEZZA DEI SUCCESSIVI ADEMPIMENTI DI NATURA PENALE.

LE PROPOSTE AC 2188 E AC 2679, INOLTRE, A DIFFERENZA DELLA PRIMA, PREVEDONO ANCHE LA POSSIBILITÀ PER L’AUTORITÀ DI DISPORRE IL **BLOCCO FUTURO DI OGNI ALTRO NOME DI DOMINIO O DI OGNI ALTRO INDIRIZZO IP**, CHE, ATTRAVERSO QUALSIASI ESTENSIONE O DECLINAZIONE, CONSENTA L’ACCESSO AI CONTENUTI ABUSIVAMENTE DIFFUSI, OGGETTO DI BLOCCO DA PARTE DELLA STESSA AGCOM.

APPARE, INOLTRE, MERITEVOLE DI CONSIDERAZIONE QUANTO PREVISTO IN TUTTE E TRE LE INIZIATIVE LEGISLATIVE, LADDOVE VIENE CONTEMPLATA L’INSTAURAZIONE DI UN **FLUSSO DI COMUNICAZIONE** DA PARTE DELL’AGCOM E DEI SOGGETTI PRESTATORI DI SERVIZI INTERNET NEI CONFRONTI DELLA **PROCURA DELLA REPUBBLICA DI ROMA**.

TUTTAVIA, POTREBBE ESSERE VALUTATA L’OPPORTUNITÀ DI PREVEDERE CHE TALE FLUSSO DI COMUNICAZIONI POSSA INVESTIRE “**LE COMPETENTI PROCURE DELLA REPUBBLICA**” E NON, ESCLUSIVAMENTE, QUELLA DI ROMA, RINVIANDO ALLE

PREVISIONI DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE IN ORDINE ALL'INDIVIDUAZIONE DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA DI RIFERIMENTO.

LE TRE PROPOSTE, INOLTRE, PREVEDONO L'**IRROGAZIONE DI SANZIONI AMMINISTRATIVE** DA PARTE DELL'AGCOM NEI CASI DI OMESSA ESECUZIONE DEI PROVVEDIMENTI DALLA STESSA EMESSI.

SANZIONI  
AMMINISTRATIVE  
IRROGABILI  
DALL'AGCOM

SUL PUNTO, SI RILEVA CHE TALI MISURE, CONTEMPLATE DALL'AC 1357 E DALL'AC 2188, ANDREBBERO COORDINATE CON LE PREVISIONI RECAE DALL'ARTICOLO 1, COMMA 31, DELLA LEGGE 31 LUGLIO 1997, N. 249 - COME MODIFICATO DALL'ARTICOLO **195-BIS, COMMA 2, DEL DECRETO LEGGE 19 MAGGIO 2020, N. 34** - CHE PREVEDE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN CASO DI **INOTTEMPERANZA DEI PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITÀ** NELL'ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI DI TUTELA DEL DIRITTO D'AUTORE E DEI DIRITTI CONNESSI.

SI VALUTA FAVOREVOLMENTE QUANTO CONTEMPLATO DALL'**ART. 7 DELLA PROPOSTA AC 2679**, CHE, TENUTO CONTO DELLA NUOVA FORMULAZIONE DEL CITATO ART. 1, COMMA 31, DELLA LEGGE 31 LUGLIO 1997, N. 249, NE INTEGRA IL TESTO, SPECIFICANDO CHE LE SANZIONI PER INOTTEMPERANZA DEI PROVVEDIMENTI DELL'AGCOM RIGUARDANO LE FUNZIONI DELL'AUTORITÀ A TUTELA DEL DIRITTO D'AUTORE E DEI DIRITTI CONNESSI **“ANCHE NELLE RETI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA”**.

IN TALE CONTESTO, AI FINI DELLA RILEVAZIONE DEI CASI DI OMESSA O RITARDATA ESECUZIONE DEI PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITÀ, POTREBBE ESSERE UTILE PREVEDERE – COME GIÀ INDICATO NELL'ART. 9 DELLA PROPOSTA AC 1357 – **L'ESPRESSA POSSIBILITÀ PER L'AGCOM DI AVVALERSI DELLA GUARDIA DI FINANZA** CHE, COME ANTICIPATO, HA UNA

**COMPETENZA PREMINENTE**, NELLO SPECIFICO SETTORE, RISPETTO ALLE ALTRE FORZE DI POLIZIA.

LE PROPOSTE AC 2188 E AC 2679 INTRODUCONO PARTICOLARI **OBBLIGHI IN CAPO AI SOCIAL MEDIA**, AI **FORNITORI DI SERVIZI INTERNET** D'INTERMEDIAZIONE PER LA COMPRAVENDITA DI BENI O DI SERVIZI, ALLE **PIATTAFORME DI CONDIVISIONE** E AI **SOGGETTI ASSIMILABILI**.

OBBLIGHI IN CAPO  
AI FORNITORI DI  
SERVIZI INTERNET

IN PRATICA, VERREBBE IMPOSTO A TALI OPERATORI DI PROVVEDERE IMMEDIATAMENTE A **ELIMINARE O DISABILITARE I CONTENUTI** NON APPENA RICEVUTA LA **SEGNALAZIONE DA PARTE DEL TITOLARE DEI DIRITTI** OVVERO NON APPENA RICEVUTA LA COMUNICAZIONE O LA NOTIFICA, ANCHE DA PARTE DEL TITOLARE DEI DIRITTI, DI UN **PROVVEDIMENTO DELL'AUTORITÀ AMMINISTRATIVA O GIUDIZIARIA** DI RIMOZIONE O DISABILITAZIONE.

TALE MISURA RAPPRESENTA UNA **NOVITÀ DI RILIEVO** NEL SETTORE, ATTESO CHE LE **SEGNALAZIONI DA PARTE DEI TITOLARI DEI DIRITTI** POTRANNO COSTITUIRE **ELEMENTO SUFFICIENTE PER LA RIMOZIONE**, DA PARTE DEL FORNITORE DI SERVIZI INTERNET, DEI CONTENUTI RITENUTI ILLECITI. CIÒ CON **QUALCHE ELEMENTO DI INCERTEZZA** CONNESSO ALLA MANCANZA DI UNA SPECIFICA, PRELIMINARE ISTRUTTORIA, SEBBENE VENGA COMUNQUE PREVISTO IL CONTESTUALE INVIO, DA PARTE DEL MEDESIMO TITOLARE DEI DIRITTI, DELLA NECESSARIA DOCUMENTAZIONE A SUPPORTO DELLA RICHIESTA DI RIMOZIONE E DISABILITAZIONE.

AL RIGUARDO, POTREBBE ESSERE VALUTATA UNA RIMODULAZIONE DELLE PROCEDURE **CONSIDERATE**, SULLA BASE DEL MODELLO GIÀ SEGUITO PER L'OSCURAMENTO DELLE RISORSE WEB CHE PUBBLICIZZANO LA VENDITA DI FARMACI DETTATE DALL'ARTICOLO 142-QUINQUIES DECRETO LEGISLATIVO 24 APRILE 2006, N. 219 - OVE È PREVISTO CHE I

PROVVEDIMENTI DELLA SPECIE SIANO ESEGUITI DAL COMANDO DEI CARABINIERI PER LA TUTELA DELLA SALUTE (N.A.S.). - RIMETTENDO, IN TAL CASO, L'ESECUZIONE DEI PROVVEDIMENTI D'URGENZA DELL'AGCOM ALLA GUARDIA DI FINANZA.

LE CITATE PROPOSTE PREVEDONO, ALTRESÌ, **MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2003, N. 70**, CON RIFERIMENTO AL RUOLO DEI PRESTATORI DI SERVIZI DI *HOSTING*.

REGIME DI  
RESPONSABILITÀ  
DEGLI HOSTING  
PROVIDER

IN SINTESI, ENTRAMBI I PROVVEDIMENTI (AC 2188 E AC 2679) MIRANO A CIRCOSCRIVERE PIÙ DETTAGLIATAMENTE I **CASI DI ESONERO DELLA RESPONSABILITÀ** PER LE INFORMAZIONI DA QUESTI MEMORIZZATE, NONCHÉ A STABILIRE IN CAPO AGLI STESSI L'OBBLIGO DI ADOTTARE MECCANISMI COSIDDETTI DI **"NOTICE AND STAY DOWN"** PER PREVENIRE ULTERIORI VIOLAZIONI RISPETTO ALLE INFORMAZIONI OGGETTO DI RIMOZIONE.

ANCHE TALI DISPOSIZIONI NECESSITANO, PROBABILMENTE, DI UN ESAME SUPPLETIVO AI FINI DELLA VALUTAZIONE DELLA COMPATIBILITÀ CON QUANTO PREVISTO DAL DECRETO LEGISLATIVO 8 NOVEMBRE 2021, N. 177, IN RELAZIONE AGLI OBBLIGHI DEI **PRESTATORI DI CONDIVISIONE DI CONTENUTI TELEMATICI**.

APPARE OPPORTUNO SEGNALARE CHE I TEMI TESTÉ ACCENNATI COSTITUISCONO, COME NOTO, OGGETTO DI **PROPOSTE NORMATIVE A LIVELLO EUROPEO**.

SONO IN CORSO, INFATTI, I LAVORI DI COORDINAMENTO VOLTI A ESAMINARE E CONCORDARE UNA POSIZIONE NAZIONALE CONDIVISA SULLA *"PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO RELATIVO A UN MERCATO UNICO DEI SERVIZI DIGITALI (LEGGE SUI SERVIZI DIGITALI) E CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 2000/31/CE"*

[COM(2020)825 FINAL], PRESENTATA DALLA COMMISSIONE IL 15 DICEMBRE 2020.

TALE PROVVEDIMENTO INTRODUCE OBBLIGHI RIFERITI A TUTTI I SERVIZI DIGITALI CHE COLLEGANO I CONSUMATORI A BENI, SERVIZI O CONTENUTI, PREVEDENDO, TRA L'ALTRO, LA **REVISIONE DELLA DIRETTIVA SULL'E-COMMERCE** E NUOVE PROCEDURE PER UNA PIÙ RAPIDA INDIVIDUAZIONE E RIMOZIONE DI BENI, SERVIZI O CONTENUTI ILLEGALI ON-LINE (COMPRESI QUELLI IN VIOLAZIONE DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE).

IL **MINISTERO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA TRANSIZIONE DIGITALE** STA COORDINANDO IL TAVOLO DI LAVORO CHE SI PONE L'OBIETTIVO DI ESAMINARE E CONCORDARE UNA POSIZIONE NAZIONALE CONDIVISA SULLA CITATA PROPOSTA DI REGOLAMENTO.

LE RIFLESSIONI EMERSE NELL'AMBITO DEL SUDDETTO TAVOLO, PERTANTO, POTREBBERO COSTITUIRE **UTILI ELEMENTI DI CONFRONTO** PER UN ESAME PIÙ ACCURATO DELLE PRESENTI PROPOSTE NORMATIVE.

PER QUANTO RIGUARDA GLI ASPETTI RELATIVI ALL'INTRODUZIONE DI SANZIONI, VIENE IN RILIEVO LA PREVISIONE DI **FATTISPECIE DI REATO**, PUNIBILI CON RECLUSIONE DA SEI MESI A TRE ANNI, IN CASO DI **OMESSA O RITARDATA ESECUZIONE** DEL PROVVEDIMENTO DI DISABILITAZIONE EMESSE DALL'AGCOM.

INTRODUZIONE  
SANZIONI PENALI E  
AMMINISTRATIVE

SI RITIENE CHE DETTA PREVISIONE, CONDIVISIBILE NELL'OTTICA DI POTENZIARE L'AZIONE DI CONTRASTO ALLA PIRATERIA, VADA COORDINATA CON QUELLA RELATIVA ALLE **SANZIONI AMMINISTRATIVE IRROGATE DALL'AGCOM**, CUI PRIMA SI È FATTO CENNO, NEI CASI DI INOTTEMPERANZA DEI PROVVEDIMENTI DALLA STESSA EMESSI.

APPARE APPREZZABILE, INOLTRE, L'ESTENSIONE DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI, EX **DECRETO**

**LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231**, IN RELAZIONE ALLE SANZIONI PREVISTE ALL'ARTICOLO 25-NOVIES, NEI CASI DI **OMISSIONE O RITARDO NELL'ESECUZIONE DEI PROVVEDIMENTI INIBITORI EMESSI DALL'AGCOM**.

IN UN'OTTICA DI DETERRENZA, SIGNIFICATIVO PARE IL CONTENUTO DELL'ARTICOLO 8, COMMA 2, DELLA PROPOSTA A.C. 2188, IL QUALE CHIARISCE CHE LE **SANZIONI** DI CUI ALL'ARTICOLO 171-OCTIES DELLA LEGGE 22 APRILE 1941, N. **633**, SI APPLICANO ANCHE A **“CHIUNQUE ILLECITAMENTE ACCEDE O UTILIZZA TRASMISSIONI AUDIOVISIVE AD ACCESSO CONDIZIONATO”**.

TUTTAVIA, SI STIMA UTILE EVIDENZIARE CHE GIÀ OGGI LA CONDOTTA DEL **“CLIENTE FINALE”** È RITENUTA SANZIONABILE, A MENTE DEL MEDESIMO ARTICOLO 171-OCTIES, CHE PREVEDE, TRA L'ALTRO, LA PUNIBILITÀ DI COLUI CHE **“UTILIZZA PER USO PUBBLICO E PRIVATO APPARATI O PARTI DI APPARATI ATTI ALLA DECODIFICAZIONE DI TRASMISSIONI AUDIOVISIVE AD ACCESSO CONDIZIONATO”**.

SEMPRE CON RIFERIMENTO AI PROFILI SANZIONATORI, SI VALUTA FAVOREVOLMENTE QUANTO PREVISTO ALL'ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA AC 2188, CHE INTRODUCE UNA **SPECIFICA SANZIONE PENALE** PER CONTRASTARE PIÙ EFFICACEMENTE IL FENOMENO DEL COSIDDETTO **“CAMCORDING”**, OSSIA LA REGISTRAZIONE ABUSIVA DELL'OPERA FILMICA NELLA SALA CINEMATOGRAFICA.

GLI ARTICOLI 6 E 7 DELLA PROPOSTA DI LEGGE A.C.2188 PREVEDONO, INOLTRE, **AZIONI INFORMATIVE** PER LA GENERALITÀ DEI CITTADINI E **AZIONI FORMATIVE** PER GLI STUDENTI.

AZIONI  
INFORMATIVE E  
FORMATIVE

IN PARTICOLARE, SONO PREVISTE **CAMPAGNE DI COMUNICAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE**, CON CADENZA BIENNALE, REALIZZATE DAL MINISTERO DELLA CULTURA,

D'INTESA CON IL DIPARTIMENTO PER L'INFORMAZIONE E L'EDITORIA DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI.

IN CONCRETO, TALI INIZIATIVE POTREBBERO ESSERE **COORDINATE** CON LE AZIONI POSTE IN ESSERE DAL CONSIGLIO NAZIONALE PER LA LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE E ALL'*ITALIAN SOUNDING* (**CNALCIS**), CUI PARTECIPA, PERALTRO, IL MINISTERO DELLA CULTURA.

CIÒ NELL'OTTICA DI UNA PROMOZIONE DELL'IMPORTANZA DELLA **TUTELA DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE** IN GENERE CHE, COME NOTO, COMPRENDE, OLTRE CHE IL **DIRITTO D'AUTORE**, ANCHE LA **TUTELA DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE**, OSSIA L'AREA RIFERIBILE AI MARCHI, AI BREVETTI, AI MODELLI E AI DISEGNI.

IN UN'OTTICA DI **IMPLEMENTAZIONE DELL'APPARATO NORMATIVO DI RIFERIMENTO**, CON IL FINE DI POTENZIARE L'AZIONE DI CONTRASTO NEL SETTORE ANCHE SOTTO IL PROFILO DELL'AGGRESSIONE AI PATRIMONI ILLECITI SI EVIDENZIA INOLTRE:

PROPOSTE DI  
MODIFICA  
NORMATIVA

- L'UTILITÀ DI INTRODURRE MODIFICHE ALL'ATTUALE DISCIPLINA IN MATERIA DI TUTELA DEL DIRITTO D'AUTORE DI CUI ALLA LEGGE 22 APRILE 1941, N. 633/1941 ALLO SCOPO DI PREVEDERE **FORME DI CONFISCA OBBLIGATORIA** PER LE COSE CHE COSTITUISCONO IL **PRODOTTO**, IL **PREZZO** O IL **PROFITTO**, A CHIUNQUE APPARTENENTI, DEI REATI DI CUI AGLI ARTICOLI 171, 171-BIS, 171-TER, 171-QUATER E 171-OCTIES.

POTREBBERO ESSERE INTRODOTTE, INOLTRE, ULTERIORI TIPOLOGIE DI MISURE REALI, QUALI LA **CONFISCA PER EQUIVALENTE** DEI PROFITTI DERIVANTI DALLE ATTIVITÀ ILLECITE, LA **CONFISCA PER SPROPORZIONE** AI SENSI DELL'ART. 240 BIS C.P., VALUTANDO, ALTRESÌ, L'APPLICABILITÀ DELLE **MISURE DI PREVENZIONE PATRIMONIALI** DI CUI AL DECRETO



LEGISLATIVO 6 SETTEMBRE 2011, N. 159, IN ANALOGIA CON QUANTO GIÀ PREVISTO PER LE CONDOTTE DI CONTRAFFAZIONE.

NELL'OTTICA DI UN PIÙ EFFICACE **CONTRASTO DELLE ORGANIZZAZIONI CRIMINALI**, APPARE UTILE FORMULARE RIFLESSIONI, ALTRESÌ, IN ORDINE AL **RAFFORZAMENTO DEGLI STRUMENTI INVESTIGATIVI** A DISPOSIZIONE.

IN TALE PROSPETTIVA, POTREBBE ESSERE VALUTATA LA POSSIBILITÀ DI CONSENTIRE ALLE FORZE DI POLIZIA DI AVVALERSI DELL'ISTITUTO DELLE "**OPERAZIONI SOTTO COPERTURA**" DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE 16 MARZO 2006, N. 146, PER PERSEGUIRE I **REATI INFORMATICI** INDIVIDUATI DALL'ART. 51 C.P.P. COMMA 3-*QUINQUIES*, NONCHÉ I REATI DI CUI AGLI **ARTICOLI 171, 171-BIS, 171-TER E 171-OCTIES** DELLA LEGGE 22 APRILE 1941, N. 633 SUL DIRITTO D'AUTORE, PREVEDENDO **SPECIFICI FONDI, PER L'ACQUISITO DI BENI O SERVIZI ILLEGALI** PROPRIAMENTE OGGETTO DELL'ATTIVITÀ CRIMINALE, ALLO STATO NON DISPONIBILI SE NON PER OPERAZIONI NEL SETTORE DEL CONTRASTO AL TRAFFICO DEGLI STUPEFACENTI.

ANDREBBE VAGLIATA, ALTRESÌ, L'IPOTESI DI CONSENTIRE LE ATTIVITÀ DI **INTERCETTAZIONE DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI TELEFONICHE O DI ALTRE FORME DI TELECOMUNICAZIONI** DI CUI AGLI ARTT. 266 E 266-BIS C.P.P., EVENTUALMENTE CONSIDERANDO L'AUMENTO DELLE PENE EDITTALI PREVISTE DAGLI ARTT. 171, 171-BIS, 171-TER E 171-OCTIES DELLA LEGGE SUL DIRITTO D'AUTORE.

NELLA DIREZIONE DI UNA PIÙ EFFICACE AZIONE DETERRENTE, INFINE, POTREBBE ESSERE VALUTATA L'INTRODUZIONE DI UNA **CIRCOSTANZA AGGRAVANTE** NELLA COMMISSIONE DEI DELITTI DI CUI AGLI ARTT. 171-BIS E 171-TER DELLA LEGGE N. 633 DEL 1941, ALLO SCOPO DI COLPIRE GLI AUTORI DI **ILLECITI COMPIUTI IN MODO SISTEMATICO** O ATTRAVERSO L'**ALLESTIMENTO DI MEZZI**

**E ATTIVITÀ ORGANIZZATE, PUR NON CONFIGURANDOSI UNA  
FORMA ASSOCIATIVA.**